

REGOLAMENTO (CEE) N. 2956/79 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1979

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (anno 1980)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

considerando che, per la carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune, la Comunità si è impegnata, nel quadro dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio (GATT), a procedere all'apertura di un contingente tariffario comunitario annuo il cui volume, espresso in carne disossata, è fissato in 50 000 tonnellate, al dazio del 20 %; che è perciò opportuno aprire il 1° gennaio 1980 tale contingente tariffario;

considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli operatori interessati della Comunità a detto contingente e l'applicazione ininterrotta del tasso previsto per tale contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del volume del contingente; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri appare idoneo a rispettarne la natura comunitaria secondo i principi sopra enunciati; che, per pervenire a un'equa ripartizione tra gli Stati membri e per rappresentare nel miglior modo possibile l'evoluzione reale del mercato del prodotto in questione, la ripartizione dovrebbe essere proporzionale al fabbisogno degli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici sulle importazioni provenienti dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e sulla scorta delle prospettive economiche per l'anno contingente considerato;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1955/79 ⁽³⁾, i certificati d'importazione permettono di importare un quantitativo superiore del 5 % a quello in essi indicato; che tuttavia il prelievo previsto dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968,

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79 ⁽⁵⁾, deve essere applicato ad ogni quantitativo che ecceda quello indicato nel certificato;

considerando che, trattandosi di un contingente tariffario di volume relativamente poco elevato, sembra possibile, senza con ciò derogare alla sua natura comunitaria, prevedere nel caso specifico un sistema di utilizzazione basato su un'unica ripartizione tra gli Stati membri; che sembra ugualmente opportuno lasciare a ciascuno Stato membro la scelta del sistema di gestione delle proprie aliquote in modo da assicurare una ripartizione adeguata da un punto di vista economico;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri;

considerando che se, ad una determinata data del periodo contingente, si constata che esiste un residuo di un'aliquota in uno Stato membro o nell'altro, si potrebbe, se del caso, procedere a una ripartizione delle quantità non utilizzate affinché possano essere utilizzate in altri Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperto per l'anno 1980 un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune, avente un volume totale, espresso in carne disossata, di 50 000 tonnellate.

Ai fini dell'imputazione al contingente, 100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 kg di carne disossata.

2. Le importazioni dei prodotti in questione, effettuate a beneficio di un altro regime tariffario preferenziale, non sono imputabili su questo contingente tariffario.

⁽¹⁾ GU n. C 273 del 30. 10. 1979, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 226 del 6. 9. 1979, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 15.

3. Nel quadro del volume contingentale il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 %.

4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda le importazioni effettuate alle condizioni definite dall'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 193/75, il prelievo fissato conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 è riscosso per i quantitativi che eccedono quelli indicati nel certificato d'importazione.

Articolo 2

1. Il volume di 50 000 tonnellate è diviso in due parti, una di 33 500 tonnellate e l'altra di 16 500 tonnellate, suddivise come segue :

	Entro il volume di 33 500 tonnellate	Entro il volume di 16 500 tonnellate
Benelux	3 390	1 670
Danimarca	168	82
Germania	6 405	3 155
Francia	3 558	1 752
Irlanda	—	—
Italia	9 956	4 904
Regno Unito	10 023	4 937

2. Le importazioni del prodotto in questione sono soggette alle disposizioni adottate nell'ambito del regolamento (CEE) n. 974/71 ⁽¹⁾, modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 987/79 ⁽²⁾, in materia di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per garantire a tutti gli operatori interessati stabi-

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. TUNNEY

liti sul loro territorio il libero accesso alle aliquote che sono loro assegnate.

2. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni presentate in dogana, accompagnate da una dichiarazione di immissione in libera pratica.

Articolo 4

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettivamente impuntate alle loro aliquote.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Al più tardi il 1° ottobre 1980, la Commissione sottopone al Consiglio una relazione sui quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati in ciascuno Stato membro.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, procede, se del caso, a una ripartizione delle quantità non utilizzate.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

⁽¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 123 del 19. 5. 1979, pag. 9.